

D.R. n. 1324

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” ed in particolare l’art. 11, comma 1, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- VISTI gli artt. 8 e 13 dello Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTA la legge 12 aprile 2022 n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;
- VISTO il DM 930 del 29 luglio 2022, a firma del Ministro pro tempore;
- VISTE le indicazioni ministeriali del 10 ottobre 2022;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari – Parte Generale - emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 21 marzo 2013, e successive modifiche emanate con DD.RR. n. 283 del 27 giugno 2013 e n. 330 del 1° agosto 2014;
- VISTA la deliberazione resa dal Senato Accademico nell’adunanza del 1° dicembre 2022 con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale del Politecnico di Bari;
- VISTA la deliberazione resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2022 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale del Politecnico di Bari;
- SENTITO il Consiglio degli Studenti

DECRETA

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale del Politecnico di Bari, modificato ed approvato, così come indicato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Bari, 12 dicembre 2022

IL RETTORE

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO



Firmato digitalmente da:
CUPERTINO FRANCESCO
Firmato il 12/12/2022 13:44
Seriale Certificato: 1635484
Valido dal 19/07/2022 al 19/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO del POLITECNICO DI BARI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 2 - Definizioni

TITOLO I - CORSI DI STUDIO E MASTER

TITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICHE

TITOLO III - GLI STUDENTI

TITOLO IV - SCUOLE

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento Didattico di Ateneo

Il presente regolamento è stato adeguato in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 240/2010, dal D.M. n. 17 del 22 settembre 2010, relativi alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dalle successive norme integrative e dallo Statuto del Politecnico di Bari. Esso disciplina gli ordinamenti didattici di studio e gli aspetti di organizzazione delle attività didattiche comuni.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato e di specializzazione come individuati dalle norme in vigore;
- b) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, come individuati dalle norme in vigore;
- c) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, individuati dalle norme in vigore;
- d) per ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme in vigore che regolano i curricula dei corsi di studio;
- e) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio;
- f) per strutture didattiche competenti, quelle previste dallo Statuto;
- g) per settori scientifico-disciplinari (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4.10.2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24.10.2000 e successive modifiche; per settori concorsuali, i settori in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento delle abilitazioni a professore universitario. I settori scientifico-disciplinari ed i settori concorsuali possono subire modifiche a seguito di normativa nazionale;
- h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali, utili alla qualificazione delle attività formative;
- i) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, impiegato per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dal Politecnico al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio necessarie al conseguimento del relativo titolo; un corso di studio può prevedere differenti curricula laddove sussistano le condizioni della loro sostenibilità;
- m) per docenti, i professori e i ricercatori del Politecnico che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo;
- n) per studenti, gli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio del Politecnico;
- o) per studenti a tempo parziale, gli studenti iscritti ad un corso di studio del Politecnico che scelgono di seguire un percorso formativo in un numero di anni superiore a quello ordinario;
- p) per professore ufficiale, il docente di ruolo o a contratto che insegna una disciplina;
- q) per piano di studio, l'insieme degli insegnamenti previsti nel corso di studio o in alternativa proposti dallo studente.

TITOLO I CORSI DI STUDIO E MASTER

Articolo 3

Titoli di Studio

1. Il Politecnico rilascia i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM).

2. Il Politecnico rilascia, altresì, il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, il Politecnico effettua, inoltre, formazione finalizzata ed eroga servizi didattici integrativi. In particolare in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il Politecnico attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Politecnico può rilasciare i titoli di cui sopra, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Articolo 4

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ciascun regolamento didattico di corso di studio, redatto nel rispetto degli ordinamenti didattici allegati al presente regolamento, contiene in particolare:

a) la struttura didattica di afferenza e le sedi di erogazione delle attività didattiche;

b) i curricula, ove previsti, offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

c) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;

- d) l'elenco degli insegnamenti di ciascun curriculum suddivisi per annualità, con l'indicazione del tipo di attività formativa (di base, caratterizzante, affini o integrative, etc.), dell'ambito disciplinare e del settore scientifico-disciplinare di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) il numero intero di crediti assegnati a ciascun insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme di didattica adottata, anche a distanza, e la modalità della verifica della preparazione;
 - g) il numero di CFU relativi alle attività a scelta dello studente;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - i) le regole di presentazione da parte dello studente di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale;
 - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - k) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
 - l) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - m) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - n) i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
 - o) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU per conoscenze e attività professionali pregresse;
 - p) l'eventuale svolgimento del corso di studio, in parte o interamente, in lingua straniera;
 - q) le altre disposizioni su eventuali obblighi di frequenza degli studenti;
 - r) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - s) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - t) i docenti del corso di studio, i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
 - u) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
2. I regolamenti dei corsi riportano la denominazione della classe di appartenenza e del corso di studio.
3. Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Articolo 5

Istituzione, attivazione e/o disattivazione dei Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti presso il Politecnico sono riportati in appendice con i relativi ordinamenti didattici.
2. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente regolamento e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. Ogni corso di studio afferisce a un dipartimento di riferimento individuato in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso.
3. È possibile istituire più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Le motivazioni che inducono ad istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi contendo al massimo le sovrapposizioni.
4. L'ordinamento, redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale, determina nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea:
 - a) la denominazione del corso di studio, indicando la relativa classe ovvero classi di appartenenza, gli obiettivi formativi qualificanti e quelli specifici, i risultati di apprendimento

attesi con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) il numero intero di crediti formativi universitari ovvero gli intervalli di CFU assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le motivazioni per cui, eventualmente, si propongono tra le attività formative affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti;

e) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale e che non può essere comunque inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;

f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

g) il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse.

5. Le determinazioni di cui alla lettera a) del comma 4 sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

6. L'istituzione di corsi di studio è formulata dalle strutture didattiche interessate. L'istituzione e/o la soppressione di corsi di studio è regolamentata dallo Statuto e dalle norme nazionali in vigore in riferimento agli obiettivi contenuti nel piano triennale di sviluppo.

7. L'attivazione e/o la disattivazione di corsi di studio tra quelli istituiti è regolamentata dallo Statuto e dalle norme nazionali in vigore.

8. Nel caso di disattivazioni il Politecnico assicura, comunque, la possibilità per gli studenti, già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

9. Gli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio sono curati dalle relative strutture didattiche.

10. Per ogni corso di studio le relative strutture didattiche redigono annualmente un rapporto che contiene almeno i dati utili all'elaborazione degli indicatori ministeriali per consentire una valutazione qualitativa sia interna, sia esterna. I rapporti sono pubblicati sul sito del Politecnico.

11. La determinazione delle risorse necessarie, i contenuti dei corsi e gli obiettivi formativi, eventuali modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, spettano alle strutture didattiche competenti.

Articolo 6

Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. La laurea è conseguita al termine del relativo corso. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea.

4. Lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua

italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, per essere ammesso a sostenere la prova finale e per conseguire il titolo di studio. La conoscenza della lingua dell'Unione europea deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. I contenuti dei crediti acquisiti diventano obsoleti oltre il termine di dieci anni dalla loro acquisizione.

5. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea possono essere previste durate maggiori, con un massimo di 6 anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica.

Articolo 7

Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a quelli che hanno conseguito la laurea specialistica.

3. Lo studente deve aver acquisito 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, per essere ammesso a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio. I contenuti dei crediti acquisiti diventano obsoleti oltre il termine di otto anni dalla loro acquisizione.

4. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale possono essere previste durate maggiori, con un massimo di 4 anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica. Per il conseguimento della laurea magistrale deve, comunque, essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

5. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da normative dell'Unione europea, che non prevedono titoli universitari di primo livello, lo studente deve aver acquisito 300 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, per essere ammesso a sostenere detta prova e conseguire il titolo di studio. I contenuti dei crediti acquisiti diventano obsoleti oltre il termine di diciotto anni dalla loro acquisizione.

6. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono essere previste durate maggiori, con un massimo di dieci anni per studenti iscritti a tempo parziale, e devono, in tal caso, essere predisposte specifiche modalità organizzative della didattica. Per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico deve, comunque, essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Articolo 8

Corsi di Specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

2. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti previsto dalle norme nazionali in vigore.
4. La durata ordinaria dei corsi di specializzazione è compresa fra due e tre anni ed è stabilita dai rispettivi regolamenti didattici dei corsi di studio.

Articolo 9

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.
2. I corsi di dottorato di ricerca afferiscono, di norma, alla Scuola di dottorato di ricerca.
3. Le attività previste nei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate dal regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di "Dott. Ric." ovvero "Ph.D" secondo quanto previsto dalla Legge n. 240/10 all'art. 19 comma 2 lettera d) e s.m.i.

Articolo 10

Master universitari

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99 e s.m.i., il Politecnico attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati Master universitari.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti per anno oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello.
4. Le attività formative previste nel corso di master universitario sono disciplinate dal regolamento per l'attivazione di master di I e II livello.

TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 11

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle norme in vigore.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea richiedono, altresì, allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo, anche con riferimento ai programmi ministeriali della scuola secondaria, le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso anche agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato.
3. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Politecnico stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale. Eventuali integrazioni curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, in termini di crediti formativi universitari aggiuntivi, devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dal Politecnico anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

4. Le eventuali integrazioni curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale potranno essere effettuate da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, attivati presso il Politecnico o presso altre Università italiane, così riconoscendone i relativi CFU dalla struttura didattica competente e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con la struttura didattica competente specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al corso di laurea magistrale. Per gli studenti laureati presso il Politecnico di Bari l'iscrizione a corsi singoli, attivati presso lo stesso Politecnico, per soddisfare integrazioni curriculari per l'accesso a un corso di laurea magistrale, è a titolo gratuito.

5. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico regolato da normative dell'Unione europea, che non prevedono titoli universitari di primo livello, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

6. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

7. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

8. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale conseguita entro le classi di corsi di studio precisate dal regolamento relativo, o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del DM n. 509/99.

Articolo 12

Crediti formativi universitari, quadro delle attività formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).

2. Al CFU corrispondono, secondo la normativa vigente, 25 ore di lavoro dello studente, comprensive sia delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sia delle ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il

superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il numero CFU corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla classe corrispondente, specificando quali attività formative contribuiscono al rispetto dei minimi previsti negli allegati ai DD.MM. 16 marzo 2007 e s.m.i.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel regolamento didattico del corso di studio, con i limiti deliberati, per ciascun corso di studio, dal Senato Accademico, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente.

5. L'effettiva frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale di cui al comma precedente e mediamente impiegata dagli studenti per il superamento degli esami di profitto, è verificata, per ciascuna disciplina, dall'Osservatorio della Didattica.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

7. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici dei corsi di studio riconoscono i CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione.

8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di CFU in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale.

9. Le strutture didattiche competenti possono riconoscere, come CFU, secondo criteri predeterminati ed eventuali intese con gli istituti scolastici e/o enti accreditati le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le università abbiano concorso. In ogni caso il numero dei CFU non può essere superiore a 12.

10. Le attività formative qualificanti inserite nei regolamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, anche a ciclo unico, indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti, sono definiti dalle norme nazionali in vigore.

11. La coerenza tra le attività formative autonomamente scelte dallo studente ed il progetto formativo del corso di studio è verificata dalla struttura didattica di competenza.

Articolo 13

Piani di Studio

1. Nei corsi di studio gli studenti possono presentare, in alternativa ai piani di studio definiti nella offerta formativa, un piano di studio individuale che deve essere approvato dalla struttura didattica competente.

2. Le modalità ed i tempi di presentazione e di approvazione del piano di studio individuale sono fissati dal Senato Accademico.

3. Il piano di studio individuale è approvato solo se l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponde ai vincoli stabiliti dalla normativa, relativi alle classi delle lauree e delle lauree magistrali e dagli Ordinamenti didattici e comporta l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

Articolo 13 bis

Sospensione degli Studi

La sospensione degli studi può essere richiesta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Politecnico di Bari con istanza in carta legale e prevede l'interruzione degli stessi solo per i seguenti casi particolari per un periodo non inferiore a un anno accademico:

- a) Iscrizione ai PAS e/o ai TFA- Tirocini formativi attivi
- b) Iscrizione a un Master di I e II Livello
- c) Iscrizione a un Corso di studio presso un'Accademia Militare.

La sospensione è limitata alla durata del Corso di studi che ne è causa e deve essere presentata prima di iscriversi al corso medesimo.

Per la durata della sospensione lo studente è esonerato dal pagamento di tasse e contributi relativi al Corso di Laurea sospeso.

Durante la sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.

Al termine della sospensione lo studente deve presentare domanda in carta legale per essere ammesso nuovamente al Corso di Laurea per il quale si era richiesta la sospensione e versare contestualmente un contributo pari alla tassa di ricognizione prevista per l'anno accademico in cui viene richiesta la ripresa degli studi.

Articolo 14

Trasferimenti, passaggi di Corso e ammissione a corsi singoli

1. Le domande di trasferimento presso il Politecnico di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte della struttura didattica competente che valuta, secondo modalità definite, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. In relazione alla quantità di CFU riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del corso di studio può essere abbreviata dalla Struttura didattica competente, secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Il riconoscimento da parte del Politecnico di CFU acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio a numero programmato possono prevedere in casi specifici la subordinazione dell'accettazione di un trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

4. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio di ogni livello presenti nel Politecnico (anche al post lauream), nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

5. L'iscrizione di cui al precedente comma 4, a singoli corsi di insegnamento attivati presso corsi di studio a numero programmato, è subordinata al parere favorevole della struttura didattica competente.

Articolo 15

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il Politecnico aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea, a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. Il Politecnico favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Politecnico è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, semplice ratifica da parte della Struttura didattica competente.
4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di studio e corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico è approvato, previo parere delle Strutture didattiche competenti, dal Senato Accademico.

Articolo 16

Conoscenza della lingua

1. La conoscenza di una lingua dell'Unione Europea è verificata, per ogni livello formativo, a secondo del grado di approfondimento definito dagli specifici obiettivi formativi del corso contenuti nel relativo regolamento del corsi di studio e con le modalità definite dal Senato Accademico.
2. La verifica richiesta agli studenti di tutti i corsi di studio deve comunque fare riferimento per ogni lingua straniera dell'Unione Europea agli standard internazionali.
3. I crediti possono essere acquisiti, nel rispetto di quanto prescritto nei commi precedenti di questo articolo, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Politecnico specificamente competenti per ciascuna lingua e da questo riconosciute.

Articolo 17

Esami e verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto sono rivolti ad accertare la maturità e la preparazione dello studente nella materia del corso di insegnamento in relazione al percorso di studio seguito.
2. Gli esami di profitto vanno generalmente sostenuti a conclusione del relativo corso o di altre attività formative, rispettando le regole di propedeuticità e l'articolazione per semestri o periodi delle attività didattiche previste da ciascun corso di studi e secondo le modalità previste dalla struttura didattica competente.
3. Gli esami di profitto consistono in un colloquio. Altre modalità integrative o sostitutive, da effettuarsi anche durante lo svolgimento del corso, sono deliberate dalla Struttura didattica competente su proposta del professore ufficiale della disciplina. L'esito di altre modalità integrative non preclude comunque allo studente la possibilità di sostenere l'esame mediante colloquio.
4. Entro l'inizio dell'anno accademico ogni Struttura didattica competente stabilisce e rende pubbliche le modalità di svolgimento degli esami di profitto valide per l'intero anno accademico.
5. La Commissione d'esame è responsabile sia della predisposizione delle modalità sostitutive sia della relativa valutazione.
6. Le prove orali sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. La valutazione è resa pubblica e, se la prova è orale, è contestuale alla stessa.

7. Il materiale prodotto, a qualsiasi titolo, dallo studente per la valutazione del profitto rimane di proprietà dello studente stesso, laddove si tratti di elaborati originali e del copyright, laddove si tratti di materiali forniti in formato elettronico.
8. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano un insegnamento costituito da moduli (corsi integrati) la prova di verifica finale è unica. Può comunque essere verificato il profitto dello studente per ciascuno dei moduli. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle prove parziali di accertamento.
9. All'inizio di ogni anno accademico il docente ufficiale dell'insegnamento propone alla struttura didattica competente l'elenco dei componenti delle commissioni di esame nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 14.
10. Le Commissioni sono composte da almeno due docenti:
- a) il professore ufficiale dell'insegnamento, con funzioni di Presidente;
 - b) un altro componente scelto tra i componenti nell'elenco di cui al comma precedente.
11. In caso di impedimento del Presidente, la struttura didattica di competenza nomina temporaneamente un suo sostituto.
12. Nel caso di corsi integrati, la Commissione deve includere i professori ufficiali di ciascun modulo costitutivo del corso stesso; all'atto della nomina il direttore della struttura didattica individua, fra essi, il Presidente della Commissione.
13. Qualora l'insegnamento non sia più attivo, la struttura didattica competente nomina apposita Commissione composta da docenti dello stesso settore scientifico disciplinare, di settore affine o dichiarato esperto della disciplina.
14. Possono far parte della commissione di esame di un insegnamento esperti della stessa; si considerano esperti i laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale; il curriculum deve essere valutato dalla struttura didattica competente a cui il corso di studio afferisce.
15. La Commissione per esprimere collegialmente il proprio giudizio dispone di 30 punti. L'esame si intende superato quando il voto finale conseguito è pari o superiore a 18. Nel caso in cui la votazione conseguita sia di trenta trentesimi, la Commissione, può concedere all'unanimità la lode.
16. L'esame è verbalizzato su un registro-verbale sul quale vanno apposte le firme dei candidati ed indicati gli argomenti discussi ed i voti finali. Per ciascun candidato sono apposte le firme dei Commissari che hanno effettuato l'esame. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di provvedere alla consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive strutture didattiche alla conclusione di ciascuna seduta d'esame; gli statini devono essere trasmessi alla "segreteria studenti" entro tre giorni dalla conclusione della seduta d'esame.
17. Con l'introduzione della verbalizzazione on-line, il verbale cartaceo di cui al comma 16 viene firmato solo dal Presidente della commissione di esame. La presa visione e l'accettazione dell'esito dell'esame da parte dello studente viene effettuata attraverso una procedura informatica garantita da un sistema di autenticazione del candidato basato su una verifica username e password. In caso di mancata espressione della propria volontà da parte dello studente, decorsi al massimo dieci giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame, varrà il principio del silenzio assenso. Per le attività didattiche per le quali non viene attivata la procedura di verbalizzazione on-line resterà in vigore quanto previsto dal comma 16.
18. Entro l'inizio dell'anno accademico da parte delle strutture didattiche devono essere rese note le date di esame e i programmi di insegnamento.
19. Gli appelli d'esame ed altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Coordinatore del corso di studio. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

20. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, previste dal regolamento del corso di studi, durante gli appelli fissati dalla struttura didattica competente. Il numero di appelli in un anno è di norma non inferiore a otto, distanziati temporalmente l'uno dall'altro di un numero di giorni non inferiore a 15. Il numero di appelli è comunque non inferiore a sei, qualora la programmazione della struttura didattica di competenza deliberi una diversa organizzazione della didattica. Per gli studenti fuori corso, invece, gli appelli hanno, di norma, cadenza mensile.

Articolo 18

Iscrizioni e studenti fuori corso

L'iscrizione avviene per anno accademico.

1. La frequenza è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Nel caso in cui uno studente rinunci agli studi e voglia procedere ad una nuova iscrizione, i risultati della sua precedente carriera possono essere valutati come crediti formativi acquisiti dalla struttura didattica competente.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia acquisito il numero di crediti necessario per l'iscrizione all'anno successivo o per il conseguimento del titolo di studio previsto dal Corso di studio medesimo. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza.

Articolo 19

Studenti a tempo parziale

1. Gli studenti in corso si possono iscrivere a tempo parziale. Allo studente iscritto a tempo parziale nel computo degli anni di corso si aggiunge un anno per ogni anno di iscrizione a tempo parziale.
2. I regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifiche forme di partecipazione alle attività formative per studenti a tempo parziale.
3. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi che preveda un numero di crediti annui compreso tra 24 e 36, salvo il caso dello studente al quale manchi un numero inferiore di crediti per conseguire il titolo.
4. Gli studenti a tempo parziale, analogamente a quelli a tempo pieno, sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.
5. Al momento dell'iscrizione per l'anno accademico lo studente effettua la scelta tra il tempo pieno e il tempo parziale; la scelta può essere modificata nei due sensi di anno in anno.

Articolo 20

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso della discussione di un elaborato dinanzi ad una apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo regolamento didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dalla struttura didattica competente e sono composte da almeno sette docenti. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte, ove presente, dal direttore della struttura didattica competente o da un suo delegato.
5. Possono far parte della commissione giudicatrice della prova finale i docenti universitari e i docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
6. Le commissioni giudicatrici per la prova finale per esprimere collegialmente il proprio giudizio dispongono di 110 punti e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei.
7. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno sei sedute di laurea, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio.
8. La modalità per il rilascio dei titoli congiunti tra istituzioni universitarie è regolata dalle convenzioni fra le istituzioni coinvolte. Le convenzioni determinano la sede delle attività formative, la docenza che ne assicura lo svolgimento, le modalità di iscrizione e le risorse. Il titolo è rilasciato dai rettori delle istituzioni congiuntamente.

Articolo 21

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica del Politecnico è pubblica. Il Politecnico predispone, periodicamente, in particolare, le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, gli orari di lezione, il calendario degli esami, gli orari di ricevimento dei docenti.
2. Ogni attività didattica offerta dal Politecnico è resa pubblica dalla struttura che ne assume la responsabilità organizzativa. La responsabilità dello svolgimento di ciascuna attività formativa è del docente che la eroga.
3. Il direttore della struttura didattica competente cura la pubblicità del calendario didattico, del calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, nonché quello degli esami finali.
4. L'intera offerta didattica del Politecnico, proposta dalle rispettive strutture didattiche, è approvata dall'organo competente e resa pubblica, entro i termini ministeriali all'inizio di ogni anno accademico.
5. Il Politecnico pubblica, di norma entro il mese di giugno precedente all'inizio di ogni anno accademico, sul proprio sito una guida pratica per gli studenti contenente i corsi di studio attivi nell'anno accademico successivo, i contenuti dei corsi di insegnamento, nonché informazioni chiare e complete sullo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.
6. Il Politecnico pubblica, altresì, sul proprio sito una guida ai servizi universitari allo scopo di agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 22

Calendario didattico

1. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna struttura didattica entro il mese di giugno precedente all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico.
2. Le strutture didattiche competenti organizzano l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.).

Articolo 23

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei CFU corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, in presenza di disponibilità finanziaria assegnata dagli organi di governo, l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio:

a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad un docente;

b) l'assegnazione articolata di un adeguato numero intero di crediti formativi universitari, ove previsto dai regolamenti dei corsi di studio;

c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi CFU ove previsto dai regolamenti dei corsi di studio.

3. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica.

4. Le strutture didattiche competenti possono deliberare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studio della stessa o di altra struttura didattica, previo assenso della stessa, sentito il docente o da altra università appositamente convenzionata.

5. Le strutture didattiche competenti possono deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento con numerosità elevata secondo la normativa vigente, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. La struttura didattica competente attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento, dopo aver acquisito parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali oneri finanziari o di risorse strumentali e/o umane.

6. Le strutture didattiche competenti possono deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento anche in ottemperanza a particolari prescrizioni normative, italiane o europee.

7. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studi è compito della struttura didattica competente verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 24

Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede facendo riferimento al regolamento per il tutorato ad organizzare le attività di orientamento e tutorato, previste dalle leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi

fondamentali della loro vita universitaria (scelta del corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo di studio, accesso al mondo del lavoro).

2. Le attività di orientamento, organizzate in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore, saranno affidate ad apposito ufficio per il coordinamento delle attività.

3. Le attività di tutorato, organizzate per ciascun corso di studio, saranno affidate ad apposito ufficio per il coordinamento delle attività.

Articolo 25

Valutazione della qualità dei corsi di studio

La valutazione dei percorsi formativi è compiuta annualmente dal Nucleo di Valutazione in base a criteri generali definiti dalle norme nazionali e dal Senato Accademico.

TITOLO III GLI STUDENTI

Articolo 26

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. Le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono indicate, congiuntamente alle prescrizioni e agli adempimenti anche di carattere contributivo (tasse), sul sito del Politecnico, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dal Politecnico per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. L'ammontare delle tasse annuali viene stabilito in maniera differenziata, per reddito e merito, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, per studenti a tempo pieno e tempo parziale.

3. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti e sono rese note tempestivamente nelle forme previste dal precedente comma 1.

4. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere rese note tempestivamente agli studenti interessati nella forme previste dal comma 1.

5. Chi è già in possesso di laurea o di laurea magistrale ed intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può richiedere alla Struttura didattica competente l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo.

6. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. Se la contemporaneità fosse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

7. Lo studente può iscriversi, sia presso il Politecnico che presso altre Università, anche ad insegnamenti non previsti nel suo Corso di studio acquisendone i contenuti formativi per migliorare il suo bagaglio di conoscenze. I crediti conseguenti non concorrono a definire il numero minimo necessario per il conseguimento del titolo di studio, ma devono essere citati nelle certificazioni previste.

8. L'iscrizione di cui al precedente comma 7, ad insegnamenti attivati presso corsi di studio a numero programmato, è subordinata al parere favorevole della struttura didattica interessata.

Articolo 27

Certificazioni

1. Gli uffici rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
3. Gli uffici rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, con l'indicazione degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 28

Tutela dei diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio spetta all'intero corpo docente del Politecnico e al Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Garante degli Studenti, secondo le rispettive competenze, i quali provvedono a curare le modalità particolari e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento costante di tale scopo.

Articolo 29

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

1. L'azione disciplinare sugli studenti è attuata nel rispetto della normativa in vigore e del Codice etico del Politecnico di Bari.
2. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore del Politecnico e dell'istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
3. Le sanzioni sono quelle previste dalla legislazione vigente e dal codice etico del Politecnico di Bari.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Norme transitorie e finali

1. Al presente Regolamento Didattico di Ateneo è allegato l'elenco completo dei corsi di studio istituiti dal Politecnico con i relativi Ordinamenti didattici.
2. Con la emanazione dello Statuto ex legge n. 240/10 il Regolamento Didattico di Ateneo comprensivo di tutti gli allegati, sentito il Consiglio di Amministrazione, è deliberato dal Senato Accademico acquisiti i pareri delle strutture didattiche competenti e del Consiglio degli Studenti ed è approvato dal Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica, previo parere del Comitato Universitario Regionale e del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.

3. In seguito all'approvazione del Ministro, il regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
6. Le modifiche al presente regolamento didattico sono approvate su proposta delle Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
7. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
8. Il Politecnico assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico
9. Le strutture didattiche competenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, possono consentire agli stessi di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione le strutture didattiche competenti, riformulano in termini di CFU gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
10. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a corsi di studio sono considerate come richieste di passaggio di corso e sono disciplinate con le norme di cui al presente regolamento.
11. Gli studi compiuti da coloro che hanno conseguito i diplomi universitari in base ai previgenti regolamenti didattici sono valutati in CFU e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente regolamento.
12. La stessa norma si applica agli studi compiuti da coloro che hanno conseguito i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata. La valutazione dei CFU acquisiti è normata dal regolamento didattico dei corsi di studio, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche competenti.
13. Per i corsi di studio, attivati in base alle norme previgenti non ancora disattivati o trasformati si applicano le norme del previgente Regolamento Didattico di Ateneo, quando in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.
14. Per quanto riguarda i diritti e doveri dei Docenti si fa riferimento al regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo.
15. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DAL POLITECNICO DI BARI E RELATIVI ORDINAMENTI DIDATTICI

Il Politecnico di Bari, attraverso i suoi Dipartimenti, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento, rilascia i seguenti titoli di studio:

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione:
o Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (classe L-8)
o Laurea in Ingegneria Informatica e dell'Automazione (classe L-8)
o Laurea in Ingegneria Elettrica (classe L-9)

- o Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione (classe LM259)
- o Laurea Magistrale in ingegneria delle Telecomunicazioni (classe LM-27)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (classe LM-28)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (classe LM-29)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (classe LM-32)

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica:

- o Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7)
- o Laurea in Ingegneria Edile (classe L-23)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (classe LM-23)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classe LM-24)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio (classe LM-35)

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management:

- o Laurea in Ingegneria Gestionale (classe L-9)
- o Laurea in Ingegneria Meccanica (classe L-9)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (classe LM-31)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (classe LM-33)

Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura:

- o Laurea Magistrale in Architettura (ciclo unico) (classe LM-4 c.u.)
- o Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (ciclo unico) (classe LM-4 c.u.)
- o Laurea in Disegno Industriale (classe L-4)

ALLEGATO 1 – Documento PDF con il riepilogo delle nuove strutture didattiche.